

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-682 del 13/02/2019 |
| Oggetto | BO15T0211_Az.Agr.Tolomelli_regolarizzazione |
| Proposta | n. PDET-AMB-2019-730 del 13/02/2019 |
| Struttura adottante | Unità Progetto Demanio idrico |
| Dirigente adottante | DONATELLA ELEONORA BANDOLI |

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino 3470 del 06/04/2010 della Regione Emilia Romagna con la quale è stata rilasciata per 6 anni al Sig. Sergio Capri, c.f. CPR SRG 41H26C185X la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico lungo il fiume Reno, sponda destra, in Comune di

Sala Bolognese, loc. Bagni di Piano, fg 15 antistante i mapp 19p, 20p, 24p, 25p, 26, 55, 86 per una superficie complessiva di ha 1,84 di argine e 6.86.27 di golena ad uso sfalcio;

PRESO ATTO che con istanza presentata PG.2015.891087 del 29/12/2015 l'Azienda Agricola Cristiano Tolomelli, cf TLM CST 71D13 A944N, con sede in Via Venenta, 40, Argelato, (BO), ha chiesto il rinnovo con cambio di titolarità della concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 3470 del 06/04/2010 del Servizio Tecnico di Bacino Reno;

CONSIDERATO che con nota PGDG.2018.13078 del 20/09/2018 A.R.P.A.E. Area Coordinamento Rilascio Concessioni ha chiesto all'Azienda Agricola Cristiano Tolomelli il pagamento dei canoni pregressi relativi alle annualità 2016-2018, somme dovute per l'uso della suddetta area demaniale per un totale di € 3.120,00;

PRESO ATTO che, con istanza prot. n. PGDG.2018.13238 del 24.09.2018 l' Azienda Agricola Cristiano Tolomelli ha richiesto un piano di rateizzazione per le somme pregresse dovute per l'utilizzo della risorsa;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 172 del 13/06/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del disciplinare tecnico allegato alla det. 3470 del 02/04/2010, confermato con nota PGDG.2018.12722 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico lungo il fiume Reno, sponda destra, in Comune di Sala Bolognese, loc. Bagni di Piano, fg 15 antistante i mapp 19p, 20p, 24p, 25p, 26, 55, 86 per una superficie complessiva di ha 2,58 di argine e 8,24 di golena ad uso sfalcio, possa essere assentita;

- di fissare il canone per l'annualità 2018 in € 1.040,00

- di acconsentire al pagamento rateizzato nella tempistica di 3 mesi con rate 3, ai sensi dell'art 45 della L.R. 28/2013, con l'applicazione del tasso legale di interesse ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, come da tabella al punto 8 del dispositivo

del presente atto.

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte del presente atto, in data 08/02/2019, registrato al protocollo PG/2019/21537 del 08.02.2019;

- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:

a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;

b) l'importo relativo al canone 2018 pari a € 1.040,00;

c) l'importo di € 1.040,00 a titolo di deposito cauzionale a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

d) la prima rata per l'utilizzo pregresso dell'area pari a € 693,51;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare all'Azienda Agricola Cristiano Tolomelli, cf TLM CST 71D13 A944N, con sede in Via Venenta, 40, Argelato, (BO) la concessione, nel rispetto dei diritti dei terzi, di area demaniale lungo il fiume Reno, sponda destra, in Comune di Sala Bolognese, loc. Bagni di Piano, fg 15 antistante i mapp 19p, 20p, 24p, 25p, 26, 55, 86 per una superficie complessiva di ha 2,58 di argine e 8,24 di golena ad uso sfalcio, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato disciplinare;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2024;
4. di stabilire nella misura di € 1.040 il canone per il 2018, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2018 è già stata versata;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;
6. di avvertire che le annualità successive a quella in corso andranno pagate tramite bollettino postale o bonifico alle seguenti coordinate: IBAN IT36R0760102400001018766509 intestato alla STB affluenti Reno;
7. di stabilire che l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario è fissato in € 1.040, pari all'annualità del canone 2019. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

8. di autorizzare il concessionario al pagamento della somma dovuta a titolo di utilizzo pregresso dell'area, in 3 rate mensili secondo il piano di rateizzazione riportato nella seguente tabella:

| PIANO DI RATEIZZAZIONE | | | | |
|------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| N° rata | Quota capitale | Quota interessi canoni arretrati | Scadenza rata | Importo rata |
| 1 | 693,00 € | 0,51 € | 31/01/2019 | 693,51 € |
| 2 | 693,33 € | 0,32 € | 28/02/2019 | 693,65 € |
| 3 | 693,33 € | 0,18 € | 31/03/2019 | 693,51 € |

9. di stabilire che il versamento delle rate dovrà essere effettuato sul conto corrente IBAN IT10C0760102400001018766285 intestato a Regione Emilia Romagna, indicando la causale "Pratica B015T0211 - Rata n... Canoni 2016-2017 per utilizzo pregresso area demaniale";
10. di avvertire che il mancato pagamento di due rate entro il termine previsto farà decadere dal beneficio della rateizzazione ai sensi dell'art. 45 LR 28/2013 e il concessionario sarà tenuto a versare il residuo in un'unica soluzione preavvertendo che, in difetto, si procederà alla riscossione coattiva dell'intera somma non corrisposta;
11. di dare atto che il concessionario può saldare anticipatamente il proprio debito residuo;
12. di avvertire che, in mancanza dei pagamenti delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
13. di stabilire che il presente atto è assoggettato a registrazione nel termine di 20 giorni dall'emanazione e che la registrazione è a carico del concessionario;
14. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
15. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E;
16. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
17. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni;
18. di precisare inoltre:
- che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul

Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -
Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

-che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo
04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per
l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e
succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio
Regionale;

-che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato
atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo
svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a
richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o
delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15
marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n.
3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio
Regionale;

19. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013,
nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella
delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile,
il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di
pubblicazione ivi contemplati;

20. di notificare il presente atto.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente*)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico, a favore dell'Azienda Agricola Cristiano Tolomelli, cf TLM CST 71D13 A944N, con sede in Via Venenta, 40, Argelato, (BO)

(Pratica SISTEB n. BO15T0211)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Reno, sponda destra, in Comune di Sala Bolognese, loc. Bagni di Piano, fg 15 antistante i mapp 19p, 20p, 24p, 25p, 26, 55, 86 per una superficie complessiva di ha 2,58 di argine e 8,24 di golena ad uso sfalcio.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2024.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà all'attivazione delle procedure per il recupero del credito.

b. Il canone per l'anno 2018 è fissato in € 1.040.

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale costituito in € 1.040 L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli

adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

a. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

a. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

b. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

c. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

d. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

e. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

f. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su

area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

g. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

h. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

i. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Dal ciglio della sponda fluviale dal piede in Golena della Argini e dal piede a Campagna dell'Argine dovranno essere mantenute delle fasce di rispetto larghe almeno 4 metri ciascuna.

2. Le superfici arginali e le fasce di rispetto di cui sopra dovranno essere mantenute a prato naturale permanente con la proibizione di qualsiasi coltivazione.

3. Nei piani golenali, con l'eccezione delle fasce di rispetto di cui sopra, sarà consentita oltre al prato naturale la sola coltivazione di erba medica o prato stabile polifita. Per tali coltivazione sarà consentita la preparazione del terreno con lavori che non dovranno superare i 30 cm di profondità. Al termine del ciclo culturale del medicaio e o del prato stabile polifita (di durata almeno quinquennale) potrà essere autorizzata, comunque una sola annata agraria, la coltivazione di grano e/o orzo.

4. Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione sia chimica che organica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci.

5. E' a carico del concessionario lo sfalcio dei corpi arginali dal piede arginale esterno al piede interno, corrispondenti al Lotto assegnato nonché di tutte le aree fino al ciglio di sponda della cunetta di magra ricadenti all'interno del perimetro del lotto stesso. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte, l'anno il primo nel periodo maggio-giugno e il finale nel periodo agosto-settembre. Limitatamente alla sommità arginale dovrà essere eseguito un primo sfalcio entro la prima decade del mese di maggio.

6. In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'amministrazione concedente. Sarà quindi facoltà dell'Agenzia di Protezione Civile far anticipare o posticipare o anche impedire i lavori di cui sopra in caso di piena, di temute

inondazioni e di ogni altra evenienza in cui, a giudizio del Servizio stesso ciò apparisse necessario, senza che il concessionario abbia diritto a compensi indennizzi o riduzione del canone.

7. Le operazioni culturali lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo, la successiva raccolta dei prodotti con il trasporto fuori delle arginature, dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali. Sarà quindi vietato in caso di pioggia il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli.

8. E' vietato il pascolo degli animali sulle scarpate e banche dei corpi arginali. Eventuali trasgressori incorreranno nelle penali comminate dalle norme di polizia idraulica e risponderanno dei danni arrecati.

9. Nessun compenso spetterà al concessionario per perdita di prodotto parziale o totale in caso di sommersione delle acque di piena delle superfici concesse.

10. Il concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombre le superfici artigianali; questi dovranno essere caricati e trasportati fuori delle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto e le sommità arginali dovranno essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.

11. E' vietato al concessionario qualunque lavoro che tenda ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sottobanche, anche se ciò avesse per scopo di aumentare il terreno prativo. E' vietato anche lo scarico di materiale terroso, la costruzione di arginelli o altre forme di impedimento al libero deflusso delle acque.

12. È vietato nel modo più tassativo la costruzione in sito di qualsiasi manufatto, recinzioni, baracche, eccetera anche a carattere di provvisorietà.

13. Il concessionario non potrà impedire o ostacolare lo sfalcio anche totale delle sommità delle fasce di rispetto in qualunque tempo venisse fatto dall'amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione di strade o rampe, né per tale sfalcio e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà pretendere qualsiasi compenso o è buono.

14. L' area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.

15. L'amministrazione concedente si riserva di revocare per esigenze idrauliche e in qualsiasi momento la concessione; in tal caso l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e o cosa.

16. L'amministrazione concedente potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dalla concessione a seguito di utilizzo diverso da quello concesso o per inottemperanza alle prescrizioni della concessione stessa, previa diffida ad ottemperare entro congruo termine punto.

17. In caso di mancato rinnovo o per revoca o dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita e sgombra e priva di qualunque manufatto e o cosa; l'inottemperanza comporterà l'introito della cauzione e l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di pulizia idraulica.

18. L'amministrazione idraulica, nell'ambito delle proprie competenze, si riserva il diritto di eseguire lavori di manutenzioni rilievi ed in genere di occupare modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli ed il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso del canone se non quando fosse privato, a causa del lavoro e dell'occupazione, del prodotto per più di un quinto dell'intera superficie concessa. In tal caso la riduzione del canone sarà in proporzione alla perdita di superficie produttiva da determinarsi con insindacabile giudizio dell'amministrazione idraulica. La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto a mancare.

19. Il personale dell'amministrazione concedente, di imprese incaricate dalla stessa amministrazione o chiunque altro sia autorizzato, potranno percorrere le superfici concessionate, eseguirvi lavori, rilievi, saggi eccetera, senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario. Le superfici concessionate, limitatamente alle sommità degli argini o alle fasce di rispetto, potranno essere percorse da altri concessionari che necessitano di tale passaggio per accedere ai lotti a loro concessionaria.

20. Il presente disciplinare tecnico è fatto unicamente nei riguardi idraulici, indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre amministrazioni interessate ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di pulizia idraulica.

21. Il concessionario è l'unico responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni arrecati all'amministrazione concedente.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.